

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEL DOTTOR **GIOVANNI AMABILE** E DEL SIGNOR **VINCENZO LODIGIANI**

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

il 21 settembre 1994

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 21 settembre 1994

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del
Ministro Giovanni PRANDINI

Si tramette copia della relazione del Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma, con richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole PRANDINI Giovanni in relazione ai reati indicati nella relazione predetta.

Si precisa che gli altri atti del procedimento penale sono depositati presso questo ufficio a disposizione della S.V. qualora ne faccia richiesta.

Il Sost. Procuratore della Repubblica

(F.to Giorgio CASTELLUCCI)

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 4 ottobre 1994

Si tramettono gli atti del procedimento n. 11081/93R a carico di PRANDINI Giovanni, LODIGIANI Vincenzo e AMABILE Giovanni, significando che i medesimi vengano inoltrati al seguito della richiesta del 21 settembre 1994.

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(F.to Giorgio CASTELLUCCI)

Roma, 15 settembre 1994

Il Collegio così composto:

Presidente: dottor Ivo GRECO;

Giudice: dottoressa Maria Rosaria EUFORBIO;

Giudice: dottor Guglielmo CARISTO

Vista la relazione concernente il procedimento n. 38/93 + 53/93 Coll., trasmessa in data odierna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'autorizzazione a procedere a carico di Prandini Giovanni e Amabile Giovanni da parte della Camera competente,

ritenuto che, erroneamente, è stata indicata (pag. 1) la Camera dei Deputati come ramo del Parlamento competente a pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione a procedere, e non il Senato della Repubblica, competente in quanto si tratta di persona che non riveste più la qualità di Deputato (art. 5 L. Cost. 16 gennaio 1989)

P. T. M.

dispone la correzione materiale nel senso che là dove si indica la Camera dei Deputati deve intendersi «Senato della Repubblica».

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 8 della Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 6 settembre 1994

Il Collegio così composto:

Presidente: dottor Ivo GRECO; *Giudice:* dottoressa Maria Rosaria EUFORBIO; *Giudice:* dottor Guglielmo CARISTO

riunito in Camera di Consiglio, ha deliberato ai sensi dell'art. 8 Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 ed in conformità delle richieste del P.M., di richiedere alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giovanni Prandini, del senatore Giovanni Amabile e di Vincenzo Lodigiani con la seguente

R E L A Z I O N E

Nel corso degli interrogatori, resi da Lodigiani Vincenzo al P.M. presso il Tribunale di Milano il 7 giugno 1993 e al P.M. presso il Tribunale di Roma il 5 luglio 1993 emergevano fatti penalmente rilevanti a carico dell'onorevole Giovanni Prandini e del senatore Giovanni Amabile in relazione all'affidamento a trattativa privata all'impresa Lodigiani spa, in associazione temporanea di imprese con la spa Visconti, di lavori suppletivi di costruzione del viadotto di Fragneto S.S. Tito-Brienza e, sempre all'impresa Lodigiani spa, in associazione temporanea di imprese con la Italstrade, Cogei, Del Prato, Grandinetti, di lavori suppletivi della costruzione del viadotto e dello svincolo di Catanzaro.

Per i suddetti fatti la Procura della Repubblica di Roma trasmetteva gli atti a questo Collegio ipotizzando nei confronti dell'onorevole Prandini e del senatore Amabile i reati di concussione (artt. 110, 81 cpv., 317, 61 n. 7 c.p.) e finanziamento illecito dei partiti (artt. 110, 81 cpv., 7 legge n. 195 del 1974 e n. 4 legge 10 gennaio 1981 n. 659).

Sulla base delle richieste del P.M. venivano sentiti nella qualità di persone offese, nonché di persone informate sui fatti, Lodigiani Vincenzo ed i legali rappresentanti delle imprese associate. Veniva altresì sentito, su sua richiesta, il senatore Amabile, mentre il Prandini, sebbene invitato, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

All'esito, gli atti venivano rimessi al P.M., il quale, in base agli elementi acquisiti, rilevava la sussistenza tra gli indagati ed il Lodigiani di un particolare rapporto di conoscenza e lavoro, il che lasciava intendere come i predetti fossero legati tra loro da importanti comuni interessi. Il ruolo del Lodigiani, pertanto, non doveva considerarsi minoritario e tale da far presumere su di lui un prepotere ed una prevaricazione da parte del Prandini e dell'Amabile.

Il P.M. chiedeva, perciò, la modifica della originaria contestazione di concussione in quella di corruzione (ex art. 318 e 321 c.p.) e la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estensione della imputazione a carico del Lodigiani sia per il reato di corruzione che per quello di finanziamento illecito dei partiti.

Sulla base della modifica del reato, veniva nuovamente sentito, nella qualità di indagato, il Lodigiani, il quale presentava, altresì, memoria illustrativa.

Al termine, gli atti venivano nuovamente trasmessi al P.M., il quale concludeva per la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Prandini, del senatore Amabile e del Lodigiani per i seguenti reati:

T U T T I

a) del reato p. e p. dagli artt 81, 110, 318, 321 c.p., per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, al fine di emettere il decreto di assegnazione dei lavori suppletivi nelle località sottoindicate, tramite Amabile Giovanni senatore della Repubblica, riceveva indebitamente:

da Lodigiani Vincenzo legale rappresentante della Lodigiani spa, affidataria, in associazione temporanea di impresa con la Visconti Spa, dei lavori suppletivi di costruzione del viadotto di Fragneto S.S. Tito-Brienza per l'importo netto di circa 25 miliardi, la somma di lire 1 miliardo versata in due tranches, la prima di 500 milioni su un conto estero, la seconda di 500 milioni in contanti;

da Lodigiani Vincenzo legale rappresentante della Lodigiani spa affidataria, in associazione temporanea di imprese con ITALSTRADE, COGEI (CT Rendo), DEL PRATO (GE), GRANDINETTI (CZ), dei lavori suppletivi della costruzione del viadotto e dello svincolo di Catanzaro per l'importo netto di circa 36 miliardi, la somma di lire 750 milioni con versamenti effettuati secondo la scansione temporale che segue: 250 milioni in contanti tramite l'Amabile e 500 milioni mediante versamento su conto estero di Zurigo a favore dello stesso Prandini.

b) del reato p. e p. dagli artt 110, 81 cpv. c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 10 novembre 1981 n. 659, perchè nelle loro qualità rispettivamente indicate nel capo a), in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini e l'Amabile ricevevano dalla Società Lodigiani e consorziate le seguenti somme:

- lire 1 miliardo, di cui 500 milioni accreditati su un conto estero e 500 milioni versati in contanti dalle Società Lodigiani e Visconti;

- lire 750 milioni di cui 500 milioni accreditati su conto estero e 250 milioni consegnati in contanti dalla società Lodigiani e consorziate; somme erogate senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione in bilancio.

In Roma e all'estero dal 1990 al febbraio 1992.

Ritiene il Collegio che la richiesta del P.M. meriti accoglimento, con le precisazioni di cui si dirà in prosieguo.

Giova premettere che la condotta di ricezione di danaro corrisposto in relazione ad appalti pubblici può integrare il reato di concussione o quello di corruzione in concorso con i P.U.

L'imprenditore Lodigiani ha sostenuto che la dazione di denaro corrisposta si dovesse inserire in un quadro concussivo.

Lo stesso ha dichiarato di essere stato costretto ad effettuare il pagamento di una tangente, pari al 5% del costo dei lavori suppletivi, nonostante si trattasse di un atto dovuto dal Ministro. Tali lavori afferivano infatti al necessario adeguamento in corso d'opera degli originari progetti affidati in appalto: questi risultavano o non ancora tecnicamente sviluppati in una parte essenziale delle strutture (Potenza) o sottoposti, per motivi finanziari, allo stralcio delle parti egualmente essenziali del progetto dell'opera (Catanzaro).

Ritiene il Collegio che dalle dichiarazioni rese dalle parti è emerso, invece, un quadro di illecito accordo fra l'imprenditore Lodigiani, il Ministro Prandini e il senatore Amabile, si da configurare il reato di corruzione, come esattamente ravvisato dal P.M.

Il senatore Amabile ha, infatti, ammesso di avere ricevuto per conto del Prandini le somme di danaro indicate dal Lodigiani, specificando che tali somme vennero dall'imprenditore corrisposte spontaneamente per finalità politiche, e furono, in parte, da lui utilizzate, d'accordo col Prandini, per spese di natura politica, ivi comprese quelle per la imminente campagna elettorale.

D'altra parte lo stesso Lodigiani ha riferito che corrispondeva somme di danaro periodicamente al sistema dei partiti e che, nell'ambito di ogni associazione d'impresa, era prassi la raccolta di fondi da parte dell'impresa capolista, proprio al fine di pagare il c.d. costo di «sponsoraggio», sotto il quale in sostanza, si celava la dazione di danaro a favore del politico di turno che dirigeva il Ministero competente.

Orbene, attesi i particolari rapporti di conoscenza e di lavoro tra le parti (il Lodigiani era un importante azionista della Soc. Tirrena, di cui l'Amabile era il Presidente, mentre il Prandini era uno dei più grossi agenti generali della Tirrena, titolare dell'agenzia di Brescia), è da ritenere che il Lodigiani ebbe a corrispondere consapevolmente e volontariamente al ministro Prandini, tramite l'Amabile, per i lavori suppletivi il compenso indicato nel capo di imputazione.

Pertanto, in applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto indicato tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia rapporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche il Ministro Prandini ed il senatore Amabile, che hanno ricevuto, direttamente dal Lodigiani, somme non dovute per compiere, il Prandini, un atto di ufficio, e, l'Amabile, per fare da tramite nella ricezione del denaro. Il Lodigiani ha dichiarato, al riguardo: «Il senatore Amabile mi disse espressamente che la perizia suppletiva non si sarebbe mossa se non fossero intervenute intese in ordine al pagamento del 5% del costo della perizia» ed ancora «La posizione di Amabile era quella di latore di un preciso messaggio del Prandini» (Vol. I pag. 70 e dichiarazioni del 28 aprile 1994).

Le condotte descritte integrano, altresì, il delitto di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 10 novembre 1981 n. 659.

Infatti, premesso che quest'ultimo reato concorre formalmente con quello di corruzione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, almeno parte dei versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

Il reato, poi, appartiene alla competenza di questo Collegio, quando - come nel caso in esame - rappresenti un elemento di fatto rientrante nella fattispecie del reato di corruzione. Il capo di imputazione (capo *b*) deve però fare esplicito riferimento anche al comportamento del Lodigiani, che in violazione dell'art. 7 comma 3, legge n. 195 del 1974 corrispose le somme di danaro, e deve altresì richiamare il partito politico cui indirettamente le somme, sia pure in parte, si assumevano essere state destinate.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni per l'archiviazione, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Prandini, del senatore Amabile e del Lodigiani per i reati come in appresso specificati:

a) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 318, 321 c.p., per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, al fine di emettere il decreto di assegnazione dei lavori suppletivi nelle località sottoindicate, tramite Amabile Giovanni riceveva indebitamente:

- da Lodigiani Vincenzo, legale rappresentante della Lodigiani spa, affidataria, in associazione temporanea di impresa con la Visconti Spa, dei lavori suppletivi di costruzione del viadotto di Fragneto S.S. Tito-Brienza per l'importo netto di circa 25 miliardi, la somma di lire 1 miliardo versata in due tranches, la prima di 500 milioni su un conto estero, la seconda di 500 milioni in contanti;

- dallo stesso Lodigiani Vincenzo, legale rappresentante della Lodigiani spa, affidataria, in associazione temporanea di imprese con la ITALSTRADE, COGEI (CT Rendo), DEL PRATO (GE), GRANDINETTI (CZ), dei lavori suppletivi della costruzione del viadotto e dello svincolo di Catanzaro per l'importo netto di circa 36 miliardi, la somma di lire 750 milioni con versamenti effettuati secondo la scansione temporale che segue: 250 milioni in contanti tramite l'Amabile e 500 milioni mediante versamento su conto estero di Zurigo a favore dello stesso Prandini.

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 7 comma 3 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 10 novembre 1981 n. 659, perchè nelle loro qualità rispettivamente indicate nel capo *a)*, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini e l'Amabile ricevevano ed il Lodigiani corrispondeva le seguenti somme:

- lire 1 miliardo, di cui 500 milioni accreditati su un conto estero e 500 milioni versati in contanti dalle Società Lodigiani e Visconti;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- lire 750 milioni di cui 500 milioni accreditati su conto estero e 250 milioni consegnati in contanti dalla società Lodigiani e consorziate; somme erogate all'Amabile ed al Prandini in favore del partito politico di loro appartenenza (Democrazia Cristiana) senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione in bilancio.

In Roma e all'estero dal 1990 al febbraio 1992.

Il Presidente
(F.to Ivo GRECO)

I Componenti
(F.to Maria Rosaria EUFORBIO
Guglielmo CARISTO)

